



# COMUNE DI LANUSEI

Provincia dell'Ogliastra

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **34**

DEL 15/03/2017

**OGGETTO:** RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016- APPROVAZIONE REGOLAMENTO

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **quindici** del mese di **marzo** alle ore **13:30**, nella sede del Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
<b>FERRELI DAVIDE</b>	SINDACO	X	
<b>ACAMPORA SALVATORE SERAFINO</b>	VICESINDACO	X	
<b>USAI FULVIO</b>	ASSESSORE	X	
<b>DORE GIANCARLO</b>	ASSESSORE	X	
<b>ROSSI CAMILLA</b>	ASSESSORE		X
<b>LIGAS DANIELA</b>	ASSESSORE	X	
<b>Totale</b>		<b>5</b>	<b>1</b>

Assume la presidenza **Davide Ferreli** in qualità di Sindaco.

Partecipa **Dr.ssa Antonina Mattu** nella sua qualità di Segretario Comunale .

Il Presidente, constatata la legalità della seduta, invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che con deliberazione di Giunta comunale n. 194 del 15/11/2004 è stato approvato il regolamento per l'erogazione degli incentivi di cui all'art. 92 del D.lgs 12/04/2006 n. 163, successivamente modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 61 del 28/12/2006.

**VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 26 gennaio 1998 e le successive modifiche e integrazioni, in particolare quella avvenuta con deliberazione del Commissario Straordinario n. 81 del 28/03/2007.

**RICHIAMATO** l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 che ha riscritto la disciplina degli incentivi del personale già denominato fondo per la progettazione ed ora trasformato in fondo per le funzioni tecniche;

**PRECISATO** che la suddetta disciplina, sulla base delle norme transitorie contenute negli artt. 216 e 217 trova applicazione per le sole attività poste in essere successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, ossia il 19 aprile 2016 e pertanto:

- occorre approvare un nuovo regolamento interno per la ripartizione del fondo per funzioni tecniche che verrà applicato alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte".
- il precedente regolamento comunale per l'erogazione degli incentivi di cui all'art. 92 del D.lgs 12/04/2006 n. 163, continuerà ad essere applicato alle procedure avviate antecedentemente al 19/04/2016.

**VISTO** lo schema di Regolamento per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche, allegato al presente atto sub lettera "A" per frane parte integrante e sostanziale.

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione del regolamento di cui sopra.

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e riportati nel testo della presente deliberazione.

Con voti unanimi, espressi in forma palese

## DELIBERA

**DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**DI APPROVARE** il Regolamento per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche allegato al presente atto sub lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

**DI DARE ATTO** che lo stesso verrà applicato alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di

bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.

**DI DICHIARARE**, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267**  
**Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali**

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA</b>	Data, 29/12/2016	FAVOREVOLE  IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI TECNICI F.to ING Paolo Nieddu
<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE</b>	Data, 29/12/2016	FAVOREVOLE  IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI F.to Dr.ssa Antonina Mattu

**Letto, approvato e sottoscritto.**

IL PRESIDENTE

F.to Davide Ferreli

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Antonina Mattu

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/03/2017:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 267/2000;

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  
F.to \_\_\_\_\_Marco Lai

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi fino al 11/04/2017, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Lanusei, 27/03/2017

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  
F.to \_\_\_\_\_Marco Lai



**COMUNE DI LANUSEI**  
*Provincia di Nuoro*

**REGOLAMENTO PER LA**  
**RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE PER LE FUNZIONI**  
**TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50 DEL 18/04/2016**

## **Capo I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1. Obiettivi e finalità**

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche di opere o di lavori a cura del personale interno all'amministrazione comunale.
2. In caso di appalti misti (di progettazione ed esecuzione dei lavori) l'incentivo di cui al comma 1, è corrisposto per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

#### **Art. 2. Campo di applicazione**

1. L'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, viene calcolato in misura pari al 2% dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi. Nel caso si rendesse necessaria la redazione di perizie di variante e suppletive, l'incentivo dovrà essere ricalcolato nella misura del 2% dell'importo lordo dei lavori risultante dal quadro economico della perizia approvata, ad eccezione del caso in cui la variante si renda necessaria a seguito del manifestarsi di errori o omissioni del progetto che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti alle attività di responsabile unico del procedimento, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi.

A titolo esemplificativo sono comprese nelle funzioni tecniche quelle svolte dai dipendenti pubblici per:

- le attività di programmazione della spesa per investimenti;
- la verifica preventiva dei progetti;
- la predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
- le funzioni di responsabile unico del procedimento;
- direzione dei lavori e/o direttore dell'esecutore del contratto in caso di forniture e servizi.
- collaudo tecnico amministrativo ovvero collaudo statico.

3. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie.

### **Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione.**

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113 del decreto, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la funzione tecnica e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro pubblico.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati delle funzioni tecniche indicate al comma 2 del suddetto art. 113, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
4. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
7. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, pari al 10%, dell'incentivo previsto dal precedente comma 2.

### **Art. 4. Conferimento degli incarichi**

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del dirigente/responsabile preposto al servizio tecnico, garantendo una opportuna rotazione del personale assegnato all'area.
2. Lo stesso responsabile può, con proprio provvedimento opportunamente motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. Il provvedimento di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti eventualmente incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della funzione tecnica e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

a) il responsabile del procedimento;

b) il tecnico o i tecnici che svolgono la direzione lavori;

c) il tecnico o i tecnici incaricati delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;

d) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, e/o del coordinatore per la sicurezza e/o della direzione dei lavori, alle attività di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, e/o che verificano i dati economici e i contenuti tecnici e giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale, previa asseverazione del dirigente, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

## Capo II

### Ripartizione dell'incentivo

#### Art. 5. Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente/responsabile, avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi, preposto alla struttura competente, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

Nel caso si prestazioni parziali e/o svolte da più soggetti la ripartizione è operata in rapporto alle prestazioni effettivamente rese anche in rapporto al fattore temporale qualora rilevante.

2. L'incentivo è attribuito in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%) secondo la seguente ripartizione:

**a) Responsabile del procedimento: 50%.** Nel caso di Direzione Lavori, e/o coordinamento della sicurezza e/o collaudo, affidati a professionisti esterni, stante la maggiore difficoltà e complessità delle procedure, e la conseguente maggiore responsabilità in capo al Responsabile del Procedimento, la percentuale è elevata al **65%**.

Ove il Responsabile del Procedimento si giovi di altro personale dell'Organico comunale, per le attività di supporto alle proprie funzioni, a tale personale andrà corrisposto fino al massimo del 40% della quota di



incentivo spettante allo stesso Responsabile Unico del Procedimento, calcolata proporzionalmente al ruolo svolto, secondo la seguente ripartizione:

- Attività di programmazione della spesa per investimenti: 5%;
- Supervisione coordinamento verifica alla progettazione: 10%;
- Supervisione direzione lavori: 10%;
- Supervisione alla sicurezza: 5%;
- Funzioni amministrative 10%.

**b) Personale incaricato di funzioni tecniche: 50%.** Al personale tecnico incaricato dello svolgimento della direzione dei lavori o del collaudo spetta una quota dell'incentivo ripartita secondo le seguenti percentuali:

- 1) Personale incaricato dalla direzione lavori: 70%;
- 2) Personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: 30%;

#### **Art. 6. Incarichi interi o parziali**

1. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economie di spesa.
2. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.
3. Il compenso al RUP e collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e all'esterno, purché non vengano affidati all'esterno i servizi di supporto al RUP.

### **Capo III Termini temporali e penalità**

#### **Art. 7. Termini per le prestazioni**

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico di direzione lavori e di collaudatore, devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

## **Art. 8. Diminuzione o esclusione del compenso**

1. Il compenso incentivante viene ridotto di una percentuale dal 10% al 20%, nel caso in cui le violazioni dei compiti posti dalla normativa vigente o dall'incarico, siano di lieve entità, o comunque non comportino danni per l'Ente.
2. Il compenso incentivante non viene liquidato nei seguenti casi:
  - a. al Responsabile del Procedimento, nel caso in cui violi gli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente o che non svolga i compiti assegnatigli, con la dovuta diligenza, salva la possibilità di rivalersi sullo stesso per i danni eventualmente derivati, e la responsabilità disciplinare;
  - b. ai soggetti che, a qualunque titolo partecipino al procedimento, violino gli obblighi posti a loro carico dalla normativa vigente, o dall'incarico ricevuto.
3. La decisione motivata, circa la diminuzione o l'esclusione del compenso, spetta al Dirigente del Servizio Tecnico, o al Direttore Generale.

## **Capo IV Disposizioni diverse**

### **Art. 9. Pagamento del compenso**

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal dirigente/responsabile (nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse) preposto alla struttura competente, previa verifica dell'effettivo svolgimento delle prestazioni da parte dei dipendenti incaricati.
2. I dipendenti interessati dalla ripartizione dell'incentivo dovranno, all'atto della redazione del provvedimento di liquidazione, condividerne e accettarne la quantificazione e la ripartizione mediante l'apposizione della propria firma in calce al prospetto di liquidazione o mezzi equivalenti.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

### **Art. 10. Polizza assicurativa**

Ai sensi del comma 24 comma 4 del D.lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. In alternativa l'Amministrazione rimborserà al/ai progettisti incaricati l'intero costo della polizza assicurativa obbligatoria di cui al suddetto articolo.

## **Capo V Norme finali**

### **Art. 11. Disposizioni transitorie.**

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore del D.lgs. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina previgente.

### **Art. 11. Norma di rinvio dinamico**

Il presente regolamento si applica alle disposizioni di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. Tutti i richiami alle norme contenuti nel presente regolamento riferiti alle disposizioni vigenti, sono da intendersi comprensivi delle modifiche ed integrazioni che interverranno successivamente alla loro emanazione, senza necessità di adeguamento espresso del presente regolamento.

### **Art. 13. Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

## **Capo VI**

### **Di seguito si riporta per maggior completezza il riferimento normativo art. 113 del D.lgs 50/2016 (Incentivi per funzioni tecniche)**

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del [decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81](#), alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.